



TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione II° civile)

R.G. 966/2016

Il G.T.

I. Letto il ricorso depositato in data 14 marzo u.s. dalla responsabile ufficio tutele dell'azienda U.S.L. di Modena, laddove espone che dal mese di dicembre 2015 trovasi ricoverato in SPDC in regime T.V. persona sconosciuta. Egli si è rifiutato di fornire le proprie generalità e l'ospedale non è stato in grado di identificarlo, *"nonostante gli sforzi congiunti con le forze dell'ordine e delle principali ambasciate europee"*, tenuto conto degli atteggiamenti bizzarri posti in essere dal paziente che si definisce *"analista informatico"* possessore di *"informazioni top secret"* e che il ricorso così descrive: *"oppositivi, manipolatori, fatui, bizzarri suggestivi di una patologia psichiatrica maggiore"*;

II. che l'esponente intenderebbe liberare *"un posto letto per acuti"*, per trasferire la persona presso la residenza psichiatrica *"Solida trasparenza"* ubicata a Modena e perciò ha chiesto al g.t. di autorizzare il trasferimento del paziente *"non identificato"*;

III. rilevato che il g.t. non può provvedere nel senso richiesto, di talchè la richiesta va reietta. Si consideri che il paziente in oggetto, laddove *compos sui*, dovrebbe spontaneamente lasciare la struttura ospedaliera che lo ospita, a seguito di atto di dimissione

sottoscritto da parte del medico. Laddove tale capacità di autodeterminazione e di discernimento faccia difetto (come parrebbe nella specie), non essendo possibile porre in essere atti costrittivi del suo volere (se non nei limiti di legittimità di un eventuale t.s.o.), il trasferimento di dimora potrebbe essere disposto unicamente da un sostituto/rappresentante legittimamente nominato, secondo le forme ed adottando le procedure previste dall'art. 405 c.c.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Modena, 18 marzo 2016

Si comunichi

Il G.T.

(dott. R. Masoni)